

COMUNE
DI
PANDINO
Provincia di Cremona

Regolamento Comunale
Di Polizia Urbana

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 14/01/2015
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 14/06/2018
Integrato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 27/11/2024

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c. 2 del D.lg. 31/03/1998 n. 112.
2. Per polizia amministrativa locale s'intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività concernenti le materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.lg. 31/03/1998 n. 112.
3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità ed igiene, pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Ordinanze e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Responsabili di Area, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.
2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria, nonché dai responsabili dei Servizi per i settori di loro competenza.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 3 - Pericolo alla pubblica incolumità

1. Se una casa, un muro o in genere qualunque fabbricato o parte di esso, compresi gli intonaci, minacci rovina con pericolo per l'incolumità delle persone, il Sindaco, fatte eseguire le opportune indagini, ordinerà ai responsabili di rimuovere lo stato di pericolo nel termine e nei modi che saranno suggeriti dal grado d'imminenza del pericolo stesso.
2. Il responsabile al quale è intimato di rimuovere lo stato di pericolo ha l'obbligo di provvedere nel termine indicato nel provvedimento emesso dall'Autorità Comunale competente. Non ottemperando all'intimazione dell'Autorità Comunale il lavoro sarà eseguito d'ufficio con spese a carico del proprietario e senza pregiudizio per l'azione penale ai sensi degli art. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 4 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, cadute, allagamenti da parte delle acque piovane ed il deterioramento di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico, della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
4. In particolare dovranno essere riparati prontamente a cura e spese dei proprietari i guasti o le rotture che dovessero riguardare le grondaie, i tubi, i pavimenti o le griglie, i telai, le botole ed ogni altro tipo di manufatto prospiciente il suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo di eseguire interventi di prevenzione e dissuasione per impedire la codificazione dei piccioni, a garanzia della tutela della salute e dell'igiene pubblica.
6. I proprietari dovranno in ogni caso segnalare tempestivamente i guasti e/o le rotture all' autorità comunale ove questi possano causare pericolo.
7. L' Amministrazione Comunale potrà prescrivere particolari interventi ritenuti necessari dall' Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5 - Edilizia residenziale privata

1. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o di parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.
3. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori degli edifici di cui al comma 2 sono tenuti a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo introdotto nell' edificio o nell' area di pertinenza favorente l' abusivo insediamento, nonché ad avviare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Art. 6 - Accensione di fuochi

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile bruciare foglie, rami, sterpi ed altro materiale derivante da potature di elementi vegetali effettuati nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'amministrazione comunale e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti ed in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. E' comunque sempre vietato procedere alla combustione di qualsiasi tipo di materiale all' interno dell'area dei cantieri edili ubicati sia all' interno che all' esterno del centro abitato.
2. Sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o soggette a pubblico passaggio, ivi comprese quelle aree destinate a parco o a verde pubblico, è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco, anche utilizzando barbecue e fornelli per la preparazione degli alimenti.
3. È pure vietata l' accensione di fuochi in prossimità di strade extraurbane quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse con pericolo alla circolazione dei veicoli. Devono comunque essere rispettate le disposizioni emesse dagli organi competenti in materia.
4. L'accensione di piccoli fuochi per l'utilizzo di barbecue, o attrezzi simili, è consentita, nelle aree private, purché non si crei molestia al vicinato, utilizzando come combustibile materiale idoneo allo scopo.
5. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all' art. 59 del TULPS.
6. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiali, impianti o attrezzature che possano costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
7. In caso di trasgressione rimane salva, al di là dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 del Codice Penale.

Art. 7 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, mortaretti e simili, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati

Art. 8 - Cautele nei lavori

1. Nei luoghi di pubblico passaggio, o in luoghi privati di pubblico o di comune passaggio ed in ogni area aperta al pubblico, tutti i lavori che possono risultare pregiudizievoli per i passanti, ancorché autorizzati dall' Amministrazione Comunale, devono essere svolti previa adozione di idonei ripari.
2. Le stesse cautele dovranno essere adottate dai titolari di negozi e di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, acqua, olio ed altro, ovvero di esalazioni maleodoranti.

Art. 9 -Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, in determinate situazioni, pericolo per la collettività.
2. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, etc ...) non debbono essere trasportati da parte di persona a bordo di mezzi a due ruote quali biciclette, ciclomotori, motociclette od a rimorchio degli stessi.

Art. 10 - Manufatti pubblici.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade, alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o ai veicoli pubblici, alla segnaletica stradale, ai monumenti, ed a quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.
2. E' proibito entrare o salire, ove non consentito, sui monumenti, superare o manomettere le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.
3. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, altri manufatti o, lungo le vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, anche all'esterno del centro abitato, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente
4. E' proibita altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi alle barriere di protezione di monumenti, ai monumenti, nonché agli altri elementi di arredo urbano, altri manufatti od immobili di rilevante valore storico o architettonico ed in tutti i casi in cui ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, salvo nei luoghi espressamente consentiti.
5. E' vietato rimuovere dalla loro sede le coperture dei tombini della rete fognaria, delle reti di distribuzione del gas e dell'acqua nonché di qualsiasi altro tipo di sotto servizio qualora tali manufatti siano situati su strade o luoghi pubblici o luoghi privati soggetti a pubblico passaggio o di comune passaggio.
6. E' vietato ostruire le caditoie delle fognature o dei canali di scolo dell'acqua piovana con qualsiasi tipo di materiale.

Art. 11 - Lancio di sassi ed altri oggetti e di liquidi.

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, palle di neve, sostanze o liquidi in luogo pubblico, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo, bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche.

Art. 12 - Operazioni domestiche vietate - Esposizioni di oggetti pericolosi

1. È vietato battere tappeti, stuoie o qualsiasi altro materiale o fare altre simili operazioni, sulla pubblica via, od alle finestre ad essa prospicienti. E' parimenti vietato sulle aree private quando ciò determini disturbo a terzi o insudiciamento dell'area stessa.
2. E' vietato gettare, o permettere che cadano, da finestre, balconi, terrazzi e/o manufatti simili, ogni genere di cose sulla pubblica via o su luoghi ancorché privati di pubblico o comune passaggio
3. E vietato annaffiare piante e vasi di fiori in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico o di comune passaggio. E' parimenti vietato fare percolare qualsiasi tipo di liquido sul suolo pubblico.
4. È parimenti vietato tenere o collocare sulle finestre, logge, ringhiere, poggioli e/o manufatti simili, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, o nei vani delle aperture, verso la pubblica via, le aree aperte al pubblico passaggio o le aree private soggette a passaggio comune, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
5. I serramenti, le persiane e le griglie delle finestre debbono in ogni caso essere assicurati in modo da non essere mossi dal vento e tenute in perfetto stato d'uso dai proprietari in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti, o disturbo della quiete pubblica.

Art. 13 - Canne fumarie

1. Fatto salvo il rispetto delle norme contro l'inquinamento atmosferico, sia nell'interno come all'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 06 comma 4 del presente regolamento
2. Le canne fumarie dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

Art. 14 - Sgombero della neve sui tetti

1. È proibito gettare la neve dai tetti sulla pubblica via o trasportarla dall'interno della proprietà privata sul suolo pubblico.
2. I proprietari, gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici, a qualunque scopo adibiti, hanno l'obbligo, quando il peso della neve sopra i tetti, davanzali, terrazzi o qualsiasi altro manufatto aggettante sul suolo pubblico, possa far temere un pericolo, di rimuovere la neve dagli stessi. Lo scarico della neve sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Autorità Comunale che prescriverà le opportune cautele perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito.
3. In tal caso il proprietario dello stabile, il locatario o comunque il soggetto che ha la materiale disponibilità dell'immobile, dal quale viene effettuato lo scarico, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dall'Autorità che rilascia la suddetta autorizzazione, quando la neve scaricata sia ai ostacolo al pubblico transito.
4. I poggioli e i davanzali delle finestre debbono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno e molestia ai passanti.
5. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
- d. La neve dovrà essere depositata a lato della carreggiata secondo le eventuali modalità decise dall'Amministrazione per lo sgombero della neve dalle vie pubbliche. E' vietato ammassare la neve sulle aree destinate a verde pubblico e a ridosso di siepi o piante
7. E' fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.

Art. 15 - Sgombero della neve dai marciapiedi e rimozione del ghiaccio

1. I conduttori, i proprietari, i residenti, gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono tenuti a spazzare la neve dai passaggi d'accesso alle proprietà, sia pedonali che carrabili, anche nel caso in cui l'accumulo sia dovuto all'attività dei mezzi sgombraneve
2. Le attività sopra indicate devono essere svolte senza gettare la neve sulla via pubblica o creare situazioni di intralcio o pericolo alla circolazione. La neve dovrà essere depositata a lato della carreggiata secondo le modalità decise dall'Amministrazione per lo sgombero della neve dalle vie pubbliche.

Art. 16 - Divieto di spargimento acqua

1. È vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico, in tempo di gelo, salvo i casi di reale necessità.
2. È vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale che ne risulti incomodo o pericoloso per i passanti.
3. È vietato far defluire sulla pubblica via acqua proveniente dalla private proprietà utilizzata per i lavori sia domestici che professionali.

Art. 17 - Materie infiammabili — Scorte

1. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità.
2. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o area frequentata, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.
2. Culi offendicula ed ogni manufatto od attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 19 - Divieto di detenzione di alcune specie di animali

1. La detenzione all'interno del centro abitato di animali anche domestici o allevamenti, è disciplinato dal Regolamento Locale d'Igiene.
2. L'Autorità Comunale, nel notificare eventuali divieti di detenzione di animali che rechino molestia o danno al vicinato fisserà un termine da rispettare, dall'interessato, per l'allontanamento degli animali.
3. L'interessato ha l'obbligo di adempiere a quanto imposto con il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 nel termine in esso indicato.

Art. 20 - Animali pericolosi

1. È fatto assoluto divieto di detenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati o che, comunque, possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.
2. Questi animali, se appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale, dovranno
 - a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni.
 - b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali
 - c) essere costantemente vigilati da persona adulta.
3. È vietata la permanenza e l'installazione sul territorio comunale di attività circensi che utilizzino animali di qualunque specie tenuti in cattività.

Art. 21 - Conduzione sicura e custodia di animali

1. Fatte salve le norme penali e le disposizioni statali e regionali in materia di animali, per quanto riguarda la detenzione e conduzione di cani si fa riferimento allo specifico regolamento Comunale
2. Fatte salve le norme penali, le norme statali, regionali ed ordinanze comunali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di animali di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo, danno o spavento a persone e cose. In ogni caso gli animali devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose ed in modo da non poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
3. È vietato tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al pubblico decoro dei luoghi pubblici e delle private dimore

4. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
5. E' vietato
 - a) aizzare gli animali fra loro o contro le persone;
 - b) tenere a guardia delle case e delle proprietà cani in libertà che abbiano l' istinto di aggredire o mordere i passanti;
 - c) dare, anche in temporanea custodia, gli animali a bambini od incapaci;
 - d) lasciare incustoditi o lasciar vagare senza aver adottato le opportune precauzioni, gli animali in luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - e) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrastino con le disposizioni vigenti;
 - f) abbandonare animali sul territorio del comune;
 - g) mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla A.S.L., o da altri soggetti a ciò autorizzati, per fini zooprofilattici ;
 - h) svolgere sul territorio del Comune spettacoli ed altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;
 - i) accedere con animali nei giardini pubblici.

CAPO II — OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 22 - Occupazione di suolo pubblico

1. Tutte le occupazioni di suolo o spazio pubblico si intendono accordate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari stabilite da leggi speciali, dai Regolamenti Comunali e dall' atto di autorizzazione:
 - a) pagamento della COSAP e, ove previsto, di altre tasse e di diritti;
 - b) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescritte;
 - c) compiere le opere di difesa necessarie e installare le segnalazioni occorrenti per evitare pericoli per il pubblico transito;
 - d) apporre i prescritti segnali luminosi d'avviso in tutti i casi di scarsa viabilità, quando l' occupazione debba continuare anche nella notte;
 - e) ripristino del terreno occupato al termine dell'occupazione.
2. I titolari di autorizzazione per l' occupazione del suolo pubblico devono osservare le prescrizioni indicate al comma 1
3. E' vietato rimuovere o spegnere i segnali di avviso di cui al comma 1 lettera d). Ai responsabili delle imprese addette ai lavori destinatari delle licenze incombe l'obbligo della sorveglianza a che tali segnali rimangano accesi in continuazione durante il tempo prescritto.
4. In caso di reiterazione della violazione si applica anche la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 23 - Occupazione abusiva del suolo pubblico

1. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con Ordinanza a cura dell'Autorità Comunale competente e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale. Le spese per la rimozione per le occupazioni abusive saranno poste a carico del trasgressore e del soggetto obbligato in solido.

Art. 24 - Impalcature

1. È vietato costruire impalcature o accatastare assi o altro materiale da ponteggi, sopra il suolo pubblico senza permesso dell'Autorità Comunale la quale, nell' accordarlo, prescriverà le cautele da usarsi a garanzia della pubblica incolumità.
2. È assolutamente vietato, per la costruzione di impalcature o simili, manomettere in qualsiasi modo il suolo pubblico, salvo ciò sia espressamente autorizzato dall'Autorità Comunale.
3. L' impalcatura, qualora occupi l' intero marciapiede, dovrà essere costruita a galleria, col soffitto idoneo a impedire la caduta di polvere o frammenti e dotata di adeguata illuminazione notturna atta a garantire il traffico dei pedoni in assoluta sicurezza.

4. L'impalcatura sul lato prospiciente la strada, dovrà essere protetta per tutta la lunghezza da una rete a maglia fitta che impedisce la caduta di detriti sul suolo pubblico ed assolve anche ad una funzione estetica. Gli spigoli dell'impalcatura dovranno essere muniti di pannelli verniciati a strisce diagonali bianche e rosse e, durante le ore notturne, dovranno essere altresì collocate le luci rosse di pericolo.

CAPO III — CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 25 - Convivenza civile, visibilità ed igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di visibilità.
1. bis - Nelle sottoelencate aree urbane, è vietato porre in essere condotte anche in violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali, che impediscano la libera accessibilità e la fruizione delle stesse, stazionando o occupando spazi:
 - L'intero abitato della frazione di Gradella, inserito tra "i Borghi più belli d'Italia" e per questo meta turistica;
 - Via Guido Rossa, le aree adiacenti e via Marona in quanto zone produttive interne all'abitato e altamente frequentate;
 - Tutte le vie e le piazze del Capoluogo ricomprese dalle Circonvallazioni "A", "B", "C" e "D" in quanto, data la presenza del Castello Visconteo e di altri luoghi di pregio, meta turistica;Chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle predette aree urbane è soggetto alle sanzioni previste dalla vigente normativa.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza nonché creare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività e la loro libera circolazione.

Art. 26 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, ad eccezione della sede stradale così come definita dall'art. 3 comma 1 punto 46 del Codice della strada e delle sue pertinenze, è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
2. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico ed ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.
3. Sul suolo pubblico o sull'area pubblica è sempre vietato:
 - a) ruotare o trascinare qualsiasi tipo di oggetto
 - b) attaccarsi e farsi trainare da qualsiasi tipo di veicolo
 - c) circolare sui trampoli, pattini, pattinare su ghiaccio o sciare sulla neve.

Art. 27 - Tende nelle arcate e dei negozi

1. Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni del presente articolo.
2. Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti.
3. Le tende stesse devono essere predisposte in armonia con l'architettura dell'edificio.
4. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività devono essere collocate al di fuori della carreggiata così come definita dal Codice della Strada e, nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell'apertura che proteggono.
5. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere eguale forma ed impostazione ed i colori devono essere fra loro intonati.
6. Tutte le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di metri 2.30 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno cm. 30 dalla verticale del ciglio del marciapiede.

7. Il rilascio di permessi per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetto alle precedenti norme, è subordinato alla condizione che esse siano mobili e collocate in modo da non nascondere le targhe stradali per le denominazioni delle vie, i cartelli ed i semafori disciplinanti la circolazione del traffico, i numeri civici e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.
8. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni o pali.
9. È vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi, o comunque dai luoghi preclusi al traffico veicolare. In caso di maltempo le tende non possono rimanere spiegate.

Art. 28 - Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio: norme di utilizzo e divieti.

1. È vietato prelevare l'acqua dalle fontane. È altresì vietato gettare nelle vasche, carta, rifiuti, oggetti nonché cose di qualunque tipo atte a sporcare o inquinare le acque e imbrattare le vasche stesse.
2. È vietato fare il bagno o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.
3. L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permessa esclusivamente per uso alimentare nonché per quelle piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani e pulizia di piccole ferite.
4. Sono vietate presso fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché il lavaggio di panni e biancheria.
5. Con propria ordinanza il Sindaco può vietare ai privati cittadini di utilizzare acqua derivata da civici acquedotti per innaffiare orti, giardini, strade e cortili.
6. È sempre consentito all'Amministrazione Comunale l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico.
7. È vietato ai privati, senza permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. In caso di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, nonché nei casi in cui l'acqua in essi condotta risulti non utilizzabile per scopi alimentari ed igienici, il Sindaco od Assessore Delegato od, in casi di assoluta urgenza, il Tecnico Comunale o il Responsabile del Servizio di Polizia Locale o loro facenti funzioni, potranno dare, in deroga a quanto sopra espresso, permessi straordinari di utilizzo.
8. Sono fatti salvi i casi di emergenza (incendio, versamento sulla pubblica via di acidi o liquidi caustici etc...) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve essere tempestivamente segnalato al Servizio di Polizia Locale.
9. È sempre vietato, nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 10 dai civici idranti.
10. È sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco, alle organizzazioni della protezione civile, agli appartamenti ai corpi di Polizia Locale nonché a tutte le altre forze dell'Ordine.

Art. 29 - Decoro dei fabbricati

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

Art. 30 - Imbrattamento muri - Affissioni manifesti

1. È vietato apporre o disegnare sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, recinzioni, manufatti o infrastrutture, sui monumenti e relative barriere di protezione o su altri elementi di arredo urbano, scritti, segni, figure, come pure insudiciare, macchiare, fingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, ed apporre striscioni e simili.
2. L'affissione dei manifesti di ogni tipo, avvisi, manoscritti, è permessa esclusivamente sugli spazi resi disponibili dall'Amministrazione Comunale e deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento e delle leggi vigenti in tema di pubbliche affissioni.
3. I privati e le agenzie immobiliari possono affiggere gli avvisi di compravendita o locazione di immobili sugli accessi dell'immobile interessato ovvero negli appositi spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale.
4. È vietato lacerare, strappare, lordare ed alterare i manifesti e gli altri avvisi pubblici nonché danneggiare le tabelle ed i quadri adibiti alle pubbliche affissioni.
5. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

Art. 31 - Cura dei luoghi aperti al pubblico e manutenzione d' infissi e sottoportici

1. Tutti i luoghi aperti al pubblico od anche semplicemente in vista del pubblico devono essere convenientemente e decorosamente sistemati e tenuti costantemente sgombri e puliti.
2. I conduttori, i proprietari e gli amministratori di qualsiasi stabile sono solidamente tenuti ad una decorosa manutenzione e pulizia dei sottoportici e dei marciapiedi antistanti ai relativi edifici.
3. L' Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie opere di pulizia, di tinteggiatura ed anche la sostituzione o la verniciatura degli infissi.
4. I pubblici esercizi ed i locali di pubblico intrattenimento sono tenuti a tenere pulita e sgombera da qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresi i mozziconi di sigaretta, l' area pubblica adiacente la propria attività.

Art. 32 - Limitazioni e divieti di utilizzo di luoghi pubblici

1. Allo scopo di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggino il patrimonio pubblico o privato o che ne impediscano la fruibilità e determinino lo scadimento della qualità urbana, in qualsiasi luogo pubblico, privato aperto al pubblico è vietato:
 - a) in qualsiasi circostanza salire od arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione e della telefonia, sui cartelli stradali e dei pubblici manifesti, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili ed in tutti gli altri luoghi sui quali si possa essere causa di fastidio ai passanti.
 - b) salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.
 - c) circolare con tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che non siano a ciò espressamente destinati
 - d) tenere le ringhiere e le reti di cinta *delle* proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte e sporgenze pericolose
 - e) intralciare o mettere in pericolo la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando i parcheggi e le strutture a loro destinate od impedendo l' accesso alle rampe, agli scivoli ed ai corrimano delle gradinate;
 - f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi degli ospedali;
 - g) effettuare la raccolta di fondi e l'accattonaggio presso il cimitero, i luoghi di culto, gli ospedali, i ricoveri, gli ospizi e le case di cura.
 - h) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali, pulire gli utensili, attrezzi e ogni altro oggetto. Qualora il lavaggio degli autoveicoli o simili avvenga lungo corsi d' acqua, canali, fossi o rogge, verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni più gravi prescritte dalla legge statale o regionali vigenti.
 - i) riparare veicoli e simili, salvo ciò sia determinato da forza maggiore o cause fortuite occorse durante la circolazione.
 - j) lavare le soglie, le finestre, le mostre e le vetrine delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 10.00. Tale attività dovrà comunque essere svolta in modo da non recare molestia o danno ai passanti.
 - k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i raccoglitori, le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
 - l) spaccare o segare legna od effettuare altri lavori.
 - m) salire in piedi sulle panchine pubbliche.
2. I bambini di età inferiore ad anni 6 o le persone incapaci per età o malattia non debbono essere lasciate senza custodia in luogo pubblico od aperto al pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può stabilire divieti di accesso ad animali in alcune zone del paese.

Art. 33 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro ed al quieto vivere

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) abbandonare o depositare rifiuti ingombranti o pericolosi sul suolo;
 - b) abbandonare o depositare rifiuti di natura diversa da quelli indicati alla lettera a)
 - c) gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;
 - d) sputare per terra;
 - e) esibire parti intime del corpo;esercitare la prostituzione con abbigliamento e atteggiamento non rispondente ai canoni

- della pubblica decenza; stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;
- g) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
 - h) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature il suolo pubblico;
 - i) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare; avvicinarsi ai veicoli in circolazione; causare disturbo alle persone presenti presso le abitazioni, o vicino agli ospedali, tutto ciò anche effettuando questua, con o senza raccolta firme e vendendo merci. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;
 - j) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (colombaia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;
 - k) ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, qualsiasi tipo di oggetto. E' consentito solo in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile, nonché i rifiuti nei giorni previsti dalla raccolta differenziata degli stessi. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione.
 - l) utilizzare balconi e terrazzi come luogo di deposito di rifiuti od altri materiali simili salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
 - m) E' vietato soddisfare alle naturali esigenze corporali fuori dagli appositi manufatti.
2. E fatto obbligo ai cittadini residenti, o comunque che dimorano a qualsiasi titolo nel Comune di Pandino, di attenersi alle indicazioni fornite dall' Amministrazione Comunale circa le modalità relative alla raccolta differenziata dei rifiuti con particolare riferimento a:
- a) separazione tra rifiuto organico, rifiuto riciclabile oggetto della raccolta differenziata e rifiuto secco non riciclabile;
 - b) utilizzo di sacchetti biodegradabili per i rifiuti organici e sacchetti trasparenti per i rifiuti secchi non riciclabili;
 - c) rispetto dei giorni e degli orari per l' esposizione, sulla pubblica via, dei sacchetti contenenti le varie tipologie di rifiuto oggetto della raccolta differenziata
 - d) divieto di introdurre nel sacco trasparente destinato al rifiuto secco non riciclabile delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata (esempio: vetro, lattine, carta, cartone, plastica, legno, scarti vegetali, medicinali, ecc..)
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all' esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l' intera giornata, nonché oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.

Art. 34 - Arredi urbani, parchi e giardini pubblici: divieti

1. Nei parchi pubblici, giardini pubblici e/o in ogni altra area adibita a verde pubblico è vietato:
- a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tale località;
 - b) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento, scavalcare le recinzioni e danneggiare tutti gli impianti in generale;
 - c) calpestare le parti erbose, entrate nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - d) transitare con cavalli negli spazi pubblici urbani, diversi dalle strade, o lungo i percorsi ciclopedonali, salvo eccezioni appositamente autorizzate;
 - e) entrare, circolare, sostare o parcheggiare con qualsiasi veicolo, con esclusione dei passeggini per infanti e delle carrozzine per portatori di handicap o delle altre attrezzature, che non siano classificati veicoli a motore, al servizio degli invalidi stessi;
 - f) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, baracche, ceste, panche o altre attrezzature fisse o mobili;

- g) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, bevande, giornali ed altro;
 - h) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - i) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
2. E' permessa la circolazione di bambini in bicicletta di età non oltre gli 8 anni e sotto il controllo degli accompagnatori nonché accedere con velocipedi purché condotti a mano dai conducenti.
 3. Le autovetture recanti il distintivo portatore di handicap non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati.
 4. E sempre consentito il transito di vetture ed automezzi del Comune, dei gestori degli eventuali chioschi, delle forze di polizia, di coloro che sono incaricati di eventuali manutenzioni e di quelle persone debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
 5. In tutte le zone istituite a parco, comunale, sovracomunale, regionale o statale è fatto divieto di accedere e circolare con mezzi dotati di motore a scoppio.
 6. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal seguente Regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 35 - Espurgo pozzi neri

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore.
2. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.

Art. 36 - Manutenzione dei terreni e della vegetazione

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. In particolare gli elementi vegetali dovranno essere regolarmente tagliati al fine di evitare il propagarsi di forme allergiche come parietaria, ambrosia, ecc.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi, piantagioni od ogni altro elemento di origine vegetale fuoriescano dalle recinzioni.
3. E vietato far sporgere i rami e qualsiasi altro tipo di elemento vegetale, sulla carreggiata della via pubblica, ad un'altezza inferiore ai 4.30 metri o, in ogni caso, quando possano essere di pericolo od intralcio alla circolazione.
4. E' fatto obbligo ai proprietari od utilizzatori di immobili situati all' interno del centro abitato di provvedere a pulire il suolo pubblico prospiciente l' immobile dai rifiuti vegetali prodotti dalla vegetazione esistente all' interno della proprietà privata. Le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico dovrà essere rimosso.
5. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

Art. 37 - Recinzione di proprietà confinanti col suolo pubblico e di cantieri edili

1. I proprietari degli immobili dismessi o fatiscenti e di qualsiasi terreno confinanti col suolo pubblico, in centro abitato, devono recintare solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre od abbandonarvi rifiuti.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro ed alla morale o sia necessario nel pubblico interesse, con provvedimento motivato del Sindaco.
3. Le recinzioni devono essere realizzate, fatte salve le autorizzazioni edilizie previste, con murature, cancellate od altre difese stabilmente infisse al suolo od ai muri e di aspetto decoroso.
4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità è vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato ed i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.
5. Le recinzioni dei cantieri edili, ovunque installati sul territorio comunale, devono essere effettuate con idonei materiali ed in modo che le stesse non siano instabili o di pericolo.
6. I varchi o cancelli devono essere tenuti chiusi, con appositi manufatti non facilmente apribili, ogni qual volta l'attività nel cantiere risulti interrotta, anche temporaneamente, o sospesa.

Art. 38 - Carico e scarico merci

1. Le operazioni di carico e scarico di ogni tipo di merce, anche in caso di trasloco, che si svolgono su suolo pubblico, al di fuori degli appositi spazi identificati con segnaletica stradale, devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica e dovranno in ogni caso ottenere preventivamente l' apposita autorizzazione comunale previo pagamento della relativa tassa (cosap).
2. E' vietato svolgere operazioni di carico e scarico, sia su area pubblica che privata, dalle ore 21 alle ore 7 salvo eventuali deroghe concesse dall' Autorità Comunale.
3. Nel corso delle operazioni oggetto del presente articolo, anche se di brevissima durata, è fatto divieto di tenere acceso il motore degli automezzi utilizzati.

Art. 39 - Sosta di roulotte o camper e mezzi simili. Insediamenti fuori dalle aree attrezzate.

1. E' vietato il soggiorno nell' ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravans ed in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico al di fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Fanno eccezione quelli al seguito degli spettacoli viaggianti che, previa autorizzazione scritta dell' Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest' ultima e per il tempo indicato nell' autorizzazione.
3. È altresì vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, biviacchi, gazebo e simili, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo
4. Il Sindaco, con proprio provvedimento, dispone l' allontanamento dei trasgressori e l' abbattimento e rimozione delle occupazioni o dei ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico.
5. Per le aree private l' abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
6. Contestualmente alle operazioni di cui ai commi 4 e 5 e qualora l' insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità sociale, l' Amministrazione Comunale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico ed i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

Art. 40 - Corsi d'acqua

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, in tutte le acque superficiali del territorio comunale è vietato:
 - a) fare il bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
 - b) compiere opere di qualsiasi tipo;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) svolgere attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica; possono essere esercitate attività sportive o ludiche anche temporanee previa autorizzazione;
 - e) impiantare e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
 - g) gettare rifiuti di qualsiasi tipo;
 - h) versare liquidi e sostanze di ogni genere;
 - i) gettare rifiuti di origine vegetale.

CAPO IV - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 41 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita sul territorio comunale.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, con qualsiasi tipo di dispositivo tecnologico o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) ed ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.

Art. 42 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo, dei pubblici esercizi e di ogni altra attività soggetta ad autorizzazione comunale sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione, strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo. La propagazione dei suoni ed i rumori in genere, ivi compresa la voce umana, deve essere limitata in modo che non vengano percepiti all'esterno dell'esercizio.
1. Ai soggetti di cui al comma primo è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori molesti e disturbi alle persone, soprattutto tra le ore 22.00 e le ore 07.00.
2. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio può applicare il disposto di cui all'art. 64.
3. Sono considerati atti contrari alla pubblica quiete, per le previsioni di cui al presente Regolamento, le grida, gli schiamazzi, i canti specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive nelle piazze e nelle pubbliche vie sia di giorno che di notte.

Art. 43 - Rumori molesti.

1. È vietato produrre rumori o grida incomodi al vicinato. E' vietato altresì a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 51, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
2. E' vietato dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono. Negli stessi orari è altresì vietato fare uso di autoradio ed apparecchi simili a vettura ferma, ad eccessivo volume, nei limiti del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
4. Nell'uso delle saracinesche metalliche, porte basculanti, cancelli elettrici e di dispositivi elettromeccanici simili, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato
5. Chi impiega un sistema di allarme sonoro è tenuto a fare in modo che il medesimo si disattivi immediatamente dopo sessanta secondi e che lo stesso riprenda per la stessa durata per non più di altre cinque volte
6. È vietato sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche tenere cani che abbaino con frequenza, specialmente di notte.
7. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia è fatto divieto ai conducenti di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di produrre con detti mezzi, sia di giorno che di notte, rumori modesti.
8. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale è vietato l'uso degli strumenti musicali o altri strumenti di propagazione e suono nelle pubbliche vie e piazze, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale in occasione di pubbliche feste, fiere, mercati, ricorrenze civili o religiose. Tale uso deve comunque cessare dalle 23.30 alle 7.00 salvo specifica deroga.

Art. 43 bis - Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana

1. A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute (ivi incluso il diritto al riposo ed alla tranquillità dei residenti), la tutela dei lavoratori, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché al fine di contrastare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardanti fenomeni di abusivismo, quali l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o l'uso di sostanze stupefacenti, nei casi in cui vi siano aree del territorio cittadino coinvolte da afflussi particolarmente rilevanti di persone in relazione a singoli ambiti in cui si riscontrano criticità relative alla vivibilità cittadina, e fatte salve le norme di Legge Statali e Regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, ovvero fatte salve le maggiori sanzioni penali e fatti salvi i contenuti degli Articoli 25 - 33 - 34 - 41 - 42 - 43 del presente Regolamento di Polizia Urbana, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato dalle ore 21:00 alle ore 06:00:
 - a) Lo stazionamento molesto di persone con atteggiamenti tali da influire negativamente sulla pubblica quiete, la vivibilità ed il riposo.

- b) Lo stazionamento di persone anche con autoveicoli in prossimità di incroci e nei parcheggi pubblici, mediante attività diretta ad influire negativamente sulla quiete pubblica e sul riposo e azioni atte a pregiudicare il decoro e la vivibilità, ed avere azioni ed atteggiamenti tali da recare intralcio o pericolo o molestia all'utenza della strada;
- c) Lo stazionamento con motore acceso e la produzione di rumori molesti;
- d) Riproduzione di musica con qualsiasi mezzo e dispositivo di diffusione, urla, schiamazzi, e qualsiasi tipo di suono tali da turbare la quiete pubblica, la tranquillità ed il riposo di terzi;
- e) L'abbandono ed il deposito rifiuti di qualsiasi natura e dimensione, residui alimentari, rifiuti e micro-rifiuti di ogni genere, vetro, lattine, carta e plastica, mozziconi, involucri e gomme da masticare su suolo pubblico;
- f) Sputare ed espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- g) Porre in essere azioni finalizzate, o comportamenti tali, da poter offendere la pubblica decenza;
- h) La detenzione per il consumo ed il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di qualsiasi tipo di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro, bicchieri di vetro e lattine.

Art. 43 ter - Ordine di allontanamento

Aree urbane ove opera l'ordine di allontanamento: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'Art. 9 c3) D.L. 20 Febbraio 2017 n° 14, convertito in Legge 18 Aprile 2017, e successive modificazioni introdotte dall'Art. 21 del D.L. 4 Ottobre 2018, n° 113, convertito in Legge 1° Dicembre 2018, n° 132, oltre a quanto già stabilito dal precedente articolo, si individuano i seguenti ambiti urbani:

- 1. le scuole e i plessi scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di aggregazione giovanile e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- 2. le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- 3. le aree adibite a verde pubblico e le aree adiacenti entro 100 metri;
- 4. i presidi sanitari, gli ospedali, le case di cura e le cliniche e le loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- 5. i complessi monumentali, i siti e luoghi della cultura e loro pertinenze, nonché le adiacenze entro 100 metri;
- 6. le aree urbane di seguito elencate:
 - a. Via Vittorio Veneto, Via Borgo Roldi nel tratto compreso tra la Via Vittorio Veneto e la Via Umberto I, Via Bovis, Viale dei Diciottenni e l'area definita "Anfiteatro", Parcheggio Via Circonvallazione B, 3/A
 - b. Via Rita Levi Montalcini
 - c. Via Ada Negri, Via Roma e Via Fontana
 - d. Via Circonvallazione "B", Via Palestro e Piazza Rinascente
 - e. Via Verdi
 - f. Area Laghetti

Art. 43 quater - "Disposizioni per la tutela della tranquillità pubblica e convivenza civile - Commercio al dettaglio, attività artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande"

- 1. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo.
- 2. In particolare, i soggetti di cui al precedente comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 24:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile ad una distanza di almeno 15 metri dai locali nei quali si svolge l'attività.
 - a) I soggetti di cui al precedente primo comma devono sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle vicinanze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;
- 3. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare assembramenti di

avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro.

Art. 44- Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l' esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni udibili all' esterno non possono farsi funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. L' esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione o nelle vicinanze di esse, nonché dei lavori di manutenzione del verde privato e dei giardini è consentita, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, nei seguenti orari:
 - a) dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali
 - b) dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi.
4. Chiunque nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è consentito l' uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 08.00, fatto salvo i casi in cui il suono non si propaga all' esterno.
5. Nei cortili comuni a diverse abitazioni è vietato compiere operazioni che rechino disturbo o molestia al vicinato nonché esercitare all' aperto mestieri rumorosi.
6. E' vietato l' esercizio di attività rumorose all' interno delle proprietà private situate dentro il centro abitato, quando queste costituiscano disturbo della quiete pubblica.
7. E' altresì fatto divieto di far funzionare negli appartamenti motori di qualsiasi genere e specie, ad eccezione di quelli per uso domestico di cui al comma 2, nonché strumenti, anche normali, ma che con il loro uso arrechino molestia al vicinato.

Art. 45 - Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora, previo autorizzazione dell'organo competente, fatta con autoveicoli lungo le vie pubbliche è consentita dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, così come disposto dall' art. 23 del C.d.S. salvo i casi previsti dal art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.
2. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 oppure da quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, se più restrittivo.

CAPO V - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, MESTIERI ED ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 46 - Manifestazioni — Processioni — Cortei funebri

1. Le manifestazioni civili e religiose che prevedono cortei di persone e/o autoveicoli, dovranno essere preventivamente comunicate all' Autorità Comunale e dovranno seguire gli itinerari concordati con gli organi di Polizia Locale e comunque, se privi della scorta della Polizia Locale, non in contrasto con la segnaletica stradale vigente.
2. I cortei funebri muoveranno dal luogo ove si trova il feretro verso la chiesa e quindi al cimitero percorrendo l'itinerario più breve o percorsi alternativi preventivamente concordati con la Polizia Locale.
3. Qualora non è possibile ottenere la scorta da parte degli organi di polizia, i cortei dovranno marciare sul lato destro della carreggiata e rispettare le disposizioni dettate dal Codice della Strada.
4. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può stabilire ulteriori prescrizioni per lo svolgimento dei cortei, con particolare riferimento agli orari ed ai percorsi da seguire.

Art. 47 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

3. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulite le aree esterne di pertinenza, nonché l'area pubblica antistante o comunque adiacente i locali, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dai clienti e dai frequentatori degli stessi.

Art. 48 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici di qualsiasi genere e natura riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali o distributori automatici che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso, o che siano ubicati, ad almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si rendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili da luogo pubblico.

Art. 49 - Attività rumorose e scomode: locali, condizioni di esercizio ed orari

1. Sono ritenute rumorose tutte quelle attività produttive che richiedono l'impiego di macchinari o strumenti i quali producono continuamente o periodicamente vibrazioni o rumori la cui intensità superi i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Sono considerate scomode le attività produttive che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.
3. I locali in cui si effettuano attività rumorose o scomode devono mantenersi quanto più possibile chiusi.
4. L'autorità comunale ha facoltà di ordinare in ogni tempo l'ispezione presso le attività produttive e di ordinare modifiche agli impianti o la cessazione dell'attività che provoca gli inconvenienti, quando venga accertato che l'attività medesima non risponde alle condizioni in base alle quali la licenza venne concessa. Per essi potrà esigersi che siano adottate tutte le cautele capaci di attutire, nei limiti del possibile, la propagazione del rumore molesto.
5. L'esecuzione dei lavori di modifica degli impianti di cui al comma precedente, verrà disposta con ordinanza.
6. Pure con ordinanza può essere disposta la chiusura delle attività produttive per i quali sia stata accertata l'impossibilità della coesistenza degli esercizi stessi con il rispetto della quiete pubblica.
7. Nell'espletamento di attività lavorative l'uso di macchine e/o strumenti rumorosi od scomodi è consentito soltanto nei giorni feriali e nella fascia oraria: dalle ore 07 alle ore 21.
8. Per occasionali e contingenti motivi l'Autorità Comunale potrà, di volta in volta, autorizzare per iscritto deroghe all'orario come sopra stabilito, ampliando e riducendo le fasce orarie ovvero vietando in determinate ore l'esercizio di attività rumorose od scomode.
9. L'uso di strumenti musicali nei negozi di vendita deve essere limitato in modo che all'esterno dell'esercizio non se ne percepiscono i suoni.
10. Chiunque per professione o mestiere sia costretto a far uso continuato di strumenti musicali o di apparecchi di diffusione di suono dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per portare il disagio dei vicini nei limiti della tollerabilità di cui al vigente Regolamento Locale d'Igiene; in caso di rifiuto si procederà con ordinanza sindacale, sentito il parere dell'ASL, ad imporre l'effettuazione dei lavori di insonorizzazione. La mancata osservanza dell'ordinanza sindacale verrà perseguita a norma di legge.
11. L'Autorità Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni di orario qualora particolari circostanze ne determinano le necessità.
12. Per quanto riguarda i mercati all'aperto valgono al riguardo le disposizioni contenute nel relativo regolamento ed eventuali ordinanze dispositive.
13. La violazione del presente articolo comporta l'emissione di ordinanza di cessazione attività, cui gli interessati debbono immediatamente ottemperare.

Art. 50 - Mestieri girovaghi

1. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi.
2. È vietata l'attività di lavavetri, di vendita e/o altra attività alle intersezioni anche semaforizzate, ai passaggi a livello ed alle fermate dei mezzi pubblici.
3. È vietata la ricerca di oggetti usati nei sacchi dell'immondizia ed in quelli della raccolta abiti se esposti sulla pubblica via.

4. Chiunque svolge l'attività di raccolta di stracci o altri oggetti usati deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.
5. E' vietato prelevare ed asportare qualsiasi tipo di materiale dalla piattaforma ecologica Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti situata in Via Bertolino.

Art. 51 - Suonatori ambulanti

1. Ai suonatori ambulanti è vietato:
 - a) di ostacolare il traffico;
 - b) di suonare nello stesso luogo per più di dieci minuti;
 - c) di soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 150 da ospedali, case di cura, da tutte le scuole durante le ore di lezione, dalle chiese o altri luoghi di culto durante le funzioni religiose, dai teatri e da altri luoghi di pubblico spettacolo durante le rappresentazioni;
 - d) utilizzare animali durante lo svolgimento dell'attività;
2. Valgono le stesse limitazioni già previste dall' art. 45 del presente Regolamento in materia di pubblicità sonora.

Art. 52 - Attività ricettiva

1. È fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni, locande ed affittacamere di tenere esposto in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera, il regolamento dell'albergo nel quale debbono essere indicati:
 - a) i servizi forniti dall' albergo;
 - b) i servizi forniti per la camera;
 - c) i servizi forniti compresi nel prezzo;
 - d) il prezzo della camera;
 - e) l'ora di consegna della camera;
 - f) l'orario per l' uso della camera
 - g) l'ora entro il quale la camera va liberata;
 - h) il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.

Art. 53 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: mostre

1. Le mostre e gli oggetti esposti o situati all' interno degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e/o dei locali di lavorazione, alla vista del pubblico, non dovranno oltrepassare il filo esterno del muro che chiude l' esercizio e/o il locale di lavorazione salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato parimenti che gli avventori siano seduti su manufatti situati all' interno del locale mentre con la restante parte del corpo sporgano sulla via pubblica.
3. Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
4. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
5. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
6. E' vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 54 - Commercio e pubblici esercizi: rifiuto di vendita

1. I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione la vendita della merce, né possono occultarla in alcun modo.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. E' fatto divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori degli anni 18. Fatta salva l' applicazione dell'art. 689 del Codice penale, in caso di accertata violazione verranno applicate le sanzioni previste dall' art. 14 ter della legge 30.03.2001 n. 125.
4. E' fatto divieto di vendere, anche a mezzo di distributori automatici, i tabacchi ai minori degli anni 18. In caso di accertata violazione verranno applicate le sanzioni previste dall' art. 25 del R.D. 24.12.1934 n. 2316 così come modificato dall' art. 7 del D.L. 158 del 13.9.2012 convertito dalla L. 189 del 08.11.2012.

Art. 55 - Commercio e pubblici esercizi ed attività di servizio: orari di apertura giornalieri e festivi

1. Nel rispetto delle normative disciplinanti i vari settori, le attività commerciali ed i pubblici esercizi devono tenere esposto in modo ben visibile l'orario di apertura praticato.
2. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e pulizia e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta
3. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l'uso. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso esso dovrà rimanere chiuso al pubblico fino al loro ripristino.
4. Deve essere sempre consentito l'accesso agli esercizi commerciali aperti al pubblico ai non vedenti accompagnati da cani guida anche se non muniti di museruola. I titolari di attività commerciali ed artigianali aperte al pubblico che violino le disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 37 del 14.02.1974

Art. 56 - Commercio, pubblici esercizi ed attività produttive: ispezioni

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di qualsiasi esercizio ed attività produttiva, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia, sia per accertare che le merci, specie se trattasi di generi alimentari, siano ben tenute e conservate.

Art. 57 - Spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni

1. Tutti gli spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni svolti senza fini di lucro, che si svolgono su aree private, devono essere preventivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, la quale può intervenire per disciplinare lo svolgimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente e soprattutto per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la moralità ed il buon costume.
2. Tutti gli spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni svolti senza fini di lucro che si svolgano su aree pubbliche devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale può intervenire per disciplinare lo svolgimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente e soprattutto per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico, la moralità ed il buon costume.
3. Si applicano le disposizioni previste dagli art. 68 e 69 del TULPS e quelle previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nei confronti degli inadempienti, oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge vigenti e alle sanzioni di cui al presente articolo, si procederà all'emanazione di un ordine scritto da parte dell'Autorità competente e nei casi di urgenza anche verbale, relativo all'immediata sospensione dell'attività abusiva.
5. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
6. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23,30.
7. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 58 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico è vietato depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino od altro materiale.
2. Nei locali aperti al pubblico è consentito, nelle forme non vietate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
3. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
4. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o non abbiano installato apposito raccoglitore.

Art. 59 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è

vietato usare lo stemma del Comune ed il gonfalone, nonché la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

TITOLO III SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 60 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto ed il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Comune di Pandino. I proventi sono destinati al Comune.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
5. In caso di mancato rispetto dell'imposizione della cessazione dell'attività e/o della chiusura dei locali, si applicano le disposizioni derivanti dalla legge ii. 241/90.

Art. 61 - Incaricati della vigilanza

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

Art. 62 - Operazioni di controllo ed accertamento

1. Gli agenti ed i funzionari di cui all'art. 60 comma 2 debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite e, qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

Art. 63 - Sanzioni

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 si dà mandato alla Giunta Comunale di stabilire, per le violazioni alle norme del presente regolamento, un importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/1981.
2. Chiunque svolga una determinata attività per la quale è richiesto il possesso di un titolo autorizzatorio è obbligato ad esibirlo agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
3. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571.
4. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque svolga una qualsiasi attività lavorativa ha l'obbligo di consentire l'accesso ai locali ove si svolge detta attività agli agenti accertatori.

Art. 64 - Reiterazione delle violazioni

1. Si applica l'art. 8 bis della legge n.689/81, introdotto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 507/99.

Art. 65 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 66 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.
2. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
3. Il soggetto al quale è stato intimato di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive deve provvedervi entro il termine indicato nel verbale di accertamento.
4. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

Art. 67 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento, con il relativo rapporto di servizio, all' Area Tecnica — Settore Lavori Pubblici che emana un provvedimento di diffida ad adempiere da notificarsi al soggetto interessato.
2. Il soggetto al quale è stato intimato di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere abusive deve provvedervi entro il termine indicato nell'atto di diffida ad adempiere.
3. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 68 - Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui agli articoli precedenti, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici comunali competenti.

Art. 69 - Esposti all' Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all' Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale, purché sia certa l' identità dell'esponente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 - Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 della legge n. 241 1997 e dal relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Art. 71 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento, composto da 70 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
2. E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 02.11.2011, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.